



TRIBUNALE DI BERGAMO

Sez. monocratica del lavoro

UDIENZA DEL 12 novembre 2020 avanti al
Giudice, **dott.ssa** [REDACTED],
all'esito del procedimento di trattazione
scritta di cui all'art. 221, comma 4, L.
77/20, nella causa iscritta al N. 187/20
R.G. e promossa da

Associazione Promozione Anziani Felici

(Avv.ti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED])

CONTRO

Inps

(Avv. A. Imperato)

Repubblica Italiana

Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 221, comma 4, l.
77/20, esaminate le conclusioni delle parti,
nonché i motivi a sostegno, le note di
trattazione scritta, pronuncia la seguente
di cui dà pubblica lettura



SENTENZA

nel nome del popolo italiano

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificato l'Associazione Promozione Sociale Anziani Felici conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l'Inps per sentir dichiarare l'infondatezza della pretesa contributiva di cui al verbale di accertamento n. 2019014127/DDL e per sentirlo conseguentemente annullare; in via subordinata per sentir dedurre dalla pretesa di cui al verbale di accertamento in questione quanto già versato a titolo di contributi dal 2017 ad oggi, escludendo dalla base imponibile le somme erogate ai lavoratori quale rimborso spese ed applicare il regime sanzionatorio di cui al comma 15 dell'art. 116 L. 388/00.

A fondamento di tale pretesa la ricorrente, premesso di essere un'associazione senza fini di lucro dedita ad offrire un servizio di assistenza domiciliare diurna e notturna ad anziani e soggetti con disabilità o difficoltà, esponeva che il proprio personale, assunto per lo svolgimento di mansioni funzionali allo svolgimento della vita familiare, era inquadrato al livello B super o C super CCNL lavoro domestico.



La ricorrente aggiungeva che con verbale di accertamento n. 2019014127/DDL le era stato richiesto il versamento della contribuzione per i lavoratori dipendenti, non essendo stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'assunzione di personale come lavoratori domestici.

L'Associazione contestava in questa sede la fondatezza della pretesa Inps, ribadendo che le mansioni del personale sono unicamente funzionali allo svolgimento della vita familiare.

L'Associazione contestava pure la richiesta di contribuzione sulle somme erogate ai dipendenti a titolo di rimborso spese, precisando di aver erogato somme forfettarie che coprivano le spese di viaggio sostenute dai lavoratori per raggiungere gli assistiti o spostarsi da una famiglia all'altra.

La ricorrente, in via subordinata, in caso di fondatezza della pretesa Inps, chiedeva di poter dedurre dalla somma richiesta quanto già versato a titolo di contributi dal 2017 ad oggi, escludendo dalla base imponibile le somme erogate ai lavoratori quale rimborso spese ed applicare il regime sanzionatorio di cui al comma 15 dell'art. 116 L. 388/00. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.



L'Inps si costituiva regolarmente in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.

L'Istituto, nel ripercorrere i principi del rapporto di lavoro domestico, escludeva che l'associazione possedesse i requisiti per essere considerata datore di lavoro domestico.

In ordine ai rimborsi spese l'Inps richiama le dichiarazioni rese dai dipendenti in sede di accertamento ispettivo, i quali avevano negato di aver mai richiesto rimborsi spese, precisando di non essersi mai spostati con la propria auto e chiarendo infine che tali somme andavano a coprire ore di lavoro straordinario. Concludeva per il rigetto delle domande proposte.

La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'esito del procedimento di trattazione scritta ai sensi l'art. 221, comma 4, l. 77/20.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato.

E' pacifico che l'associazione ricorrente, senza fini di lucro e dedita ad offrire un servizio di assistenza domiciliare diurna e notturna ad anziani e soggetti con disabilità o difficoltà, ha alle proprie dipendenze personale, assunto per lo



svolgimento di mansioni funzionali allo svolgimento della vita familiare, inquadrato al livello B super o C super CCNL lavoro domestico.

Il lavoro domestico, che gode di una disciplina a sé stante, agevolata dal punto di vista contributivo/previdenziale, è disciplinato dalla L. 339/58, nonché dal d.p.r. 1403/71 che ha dettato la disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali.

L'art. 1 L. 339/58 precisa che la legge si applica "ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa o prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro" e da ciò si ricava che la mansione, finalizzata al funzionamento della vita familiare, debba essere svolta nei confronti del medesimo datore di lavoro, non di terzi soggetti.

In questo senso si è espressa anche la Suprema Corte, nell'affermare che "alla stregua dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n.339, l'elemento caratterizzante il rapporto di lavoro domestico è la prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare per soddisfare un bisogno personale del datore e non



costituisce strumento per l'attività professionale da lui prestata", per cui la collaborazione domestica può essere resa al di fuori dell'ambiente strettamente familiare, sempre per soddisfare un bisogno del datore di lavoro, come ad esempio in caso di assistenza infermieristica presso una casa di cura (così, cass. civ., 27578/05).

La giurisprudenza formatasi nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della L. 339/58 aveva precisato che "nel novero delle convivenze a tipo familiare rientrano, oltre la famiglia in senso etico-giuridico, anche le comunanze religiose e in genere i conventi, non possono invece considerarsi soggetti alla stessa qualifica né i collegi aventi fini esclusivamente didattici ed educativi, ancorché gestiti da ordini religiosi, né i circoli ricreativi" (cass. civ. 2447/67).

Sulla scorta di tali indicazioni le circolari Inps susseguitesesi negli anni hanno esteso il concetto di datore di lavoro, oltre ai conventi e seminari, alle convivenze militari, sempre che si tratti di una convivenza stabile, permanente e continuativa, di tetto e di mensa.

In ogni caso, se datore di lavoro domestico può essere un privato, una famiglia o una comunità stabile senza fini di lucro, è comunque indispensabile che le mansioni del



lavoratore, che devono presentare le caratteristiche sopra indicate dalla L. 339/58, siano svolte nell'abitazione del datore di lavoro.

Nella situazione in esame questo elemento pacificamente manca, poiché l'attività lavorativa viene svolta, non presso l'Associazione, ma presso le abitazioni degli anziani o presso le strutture ove costoro sono ricoverati, per cui di fatto la ricorrente eroga a favore dei suoi clienti un servizio assistenziale e per questa ragione non può considerarsi datore di lavoro domestico, avendo completamente snaturato l'elemento tipico del rapporto di lavoro domestico, in cui la prestazione resa dal dipendente deve essere finalizzata al funzionamento della vita familiare del datore di lavoro.

Ne consegue che l'Associazione non può avvantaggiarsi del regime contributivo più favorevole dettato per il lavoro domestico, ma avendo stipulato con i lavoratori dei rapporti di lavoro subordinato deve conseguentemente versare, sulle retribuzioni corrisposte al personale, la contribuzione previdenziale da lavoro dipendente.

Per quanto riguarda i rimborsi spese, è stato accertato che venivano erogati in maniera abbastanza frequente e per alcuni lavoratori l'associazione ha prodotto documentazione giustificativa parziale, in



quanto relativa solo ad alcune lavoratrici
([REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]),
mentre la lavoratrice [REDACTED] [REDACTED],
sentita a sommarie informazioni, ha
spontaneamente prodotto nota delle spese di
"tragitto giornaliero" sostenute per conto
dell'associazione relative al mese di giugno
2018 (v. verbale di accertamento in atti).
Per le altre, l'associazione, né durante
l'accertamento ispettivo, né in questa sede
ha prodotto documentazione che giustificasse
il rimborso spese, il che è già dirimente,
essendo suo preciso onere produrre la
documentazione necessaria per dimostrare la
legittimità dell'erogazione.
Occorreva quindi dedurre che tipo di
tragitto dovevano effettuare le lavoratrici
ed il tipo di mezzo usato, nonché
esplicitare i criteri utilizzati per
verificare la corrispondenza del rimborso,
ancorché determinato in via forfettaria,
rispetto alle spese sostenute dalle
lavoratrici.
Del resto, è noto che "ai fini
dell'esclusione dall'imponibile contributivo
delle erogazioni in favore dei lavoratori a
titolo di rimborsi chilometrici, l'onere
probatorio gravante sul datore di lavoro è
assolto con la prova documentale
delle spese sostenute per tali voci, con
valutazione rimessa al giudice di merito"



(cass. civ., 16579/18) ed è parimenti noto che la relativa prova documentale doveva essere fornita dall'associazione, posto che "in tema di sgravi contributivi, spetta al datore di lavoro che pretenda di usufruire dei benefici contributivi, previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell'esonero dall'assoggettamento a contribuzione" (cass. civ., 16639/14).

Nessun elemento è stato invece offerto dell'Associazione ed oltre a ciò va considerato che alcune lavoratrici ([REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED],
[REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED]), sentite a sommarie informazioni,

hanno dichiarato di non aver mai richiesto rimborsi spese, precisando di non essersi mai spostate con la propria auto per le necessità della persona da assistere e di essere sempre rimaste presso il domicilio dell'assistito o presso la struttura ospedaliera (v. dichiarazioni in atti).

Una delle lavoratrici ([REDACTED] [REDACTED]) ha addirittura dichiarato di non aver mai concordato con l'associazione rimborsi spese e quando li notò in busta paga le venne detto che in realtà tali rimborsi coprivano parte delle ore di lavoro straordinario espletato (v. dichiarazioni in atti).



Pertanto, anche su tale aspetto l'addebito Inps risulta fondato e non può essere accolta in questa sede la richiesta di dedurre la contribuzione già versata, trattandosi di operazione che, se percorribile, sarà effettuata in via amministrativa, nel momento in cui l'associazione riconoscerà la debenza dell'addebito e procederà al pagamento di quanto dovuto in base al verbale di accertamento oggetto di causa.

Per quanto attiene, infine, alle sanzioni amministrative, deve escludersi che nella situazione in esame si vertesse in quella situazione di "oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivi" richiesta dall'art. 116, comma 15, L. 388/00.

Infatti, la disciplina del rapporto di lavoro domestico è estremamente risalente, come pure lo sono le diverse circolari Inps richiamate in atti, in cui molto chiaramente sono esplicitati i presupposti per l'applicazione del regime contributivo del rapporto di lavoro domestico.

In definitiva, il ricorso va integralmente respinto, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.



P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 187/20 R.G.:

1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Bergamo, 12 novembre 2020

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa [REDACTED]

